

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il Professore SCIURELLO Angela Maria Valeria
nata a Paternò il 24.8.1973 ivi residente in Via Imperatore
Federico, 2, c.f.SCRNLM73M64G371U rappresentata e
difesa dall'avvocato Vincenzo La
Cava(C.F.LCVVCN74D13F158Q), con studio in via Cesare
Battisti 108, ivi elettivamente domiciliata ed intende ricevere
gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288;
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al
presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del
Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
PIEMONTE in persona del legale rappresentante p.t.

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO in
persona del legale rappresentante p.t.

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in
persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del
personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017



scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

La prof.ssa Sciurello, è un docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo I.C. "B.TA. Paradiso" di Collegno in data 19.10.015 ed attualmente in servizio presso (doc. 1).I.C. GIOVANNIXXIII di PATERNO'(doc. 1a)

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria sostegno (doc.2) collocandosi, quale docente assunto nel 2015, nella c.d fase C **con priorità** rispetto alle successive fasi B3,e D, indicando 100 ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il docente con punteggio 13 + 6 per ricongiungimento ha indicato quali ambito preferito quello della Regione Sicilia A007 e seguenti provincia di Catania; Messina , Siracusa .

Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti



pubblicati dall'ambito provinciale di Catania (ambito A007) e successivi in data 29.7.016 per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come il ricorrente, collocati in fase C e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni come da bollettino che si allega .

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Catania, risultano assegnati docenti per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: CUSCUNA' LOREDANA ENRICA ROSAMARJ punti 85 SICILIA AMBITO 0009 (CT) GIORDANO GRAZIA Precedenza prevista dal CCNI PUNTI 34 SICILIA AMBITO 0009 (CT) OLIVERI MARIA ROSA PUNTI55 SICILIA AMBITO 0006 (CT) BONGIOVANNI BEATRIZ Precedenza prevista dal CCNI PUNTI118 SICILIA AMBITO 0013(ME) ARGENTO MARIA ADELE Precedenza prevista dal CCNI 68 SICILIA BAGLIERI CHIARA, AMBITO 0026 (SR)..(doc. 3,3a,3b)

Invece seppur la prof.ssa Sciurello abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 13 + 6 per il ricongiungimento + 6 per sostegno ed abbia** indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, (prime preferenze Catania A0010 e successivamente gli altri) non le è stato



assegnato il movimento richiesto.(doc. 4)

Difatti, in data 3.8.016 l'amministrazione scolastica ha comunicato alla ricorrente: "*che per l'a.s. 2016/2017 non ha ottenuto il movimento richiesto*" (doc. 5). contrariamente ai controinteressati i quali invece proprio a seguito di conciliazione si sono visti assegnare l'ambito indicato dal ricorrente;

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 31.8.016 il ricorrente, si vedeva costretto a recarsi a Milano non ottenendo l'ambito richiesto e dove sarà ricostretto a tornare al termine dell'assegnazione provvisoria ottenuta a Paternò ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016– Violazione ordine delle fasi ;

La ricorrente sebbene titolare di un punteggio pari a 13 acquisito oltre ai 6 per il ricongiungimento in virtù dell'esperienza professionale ha partecipato alla procedura



di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la



ricorrente è la **fase C** tanto che la professoressa Sciurello è assunta in ruolo nel 2015 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti in fase D (successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Catania e Provincia (Ambito territoriale Sicilia 007 e seguenti) e nella Regione Sicilia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

Ed invero, con riferimento alla FASE C, stabilisce che :
“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale(NON AMBITI). La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

In ordine alla **fase D** stabilisce che “ *gli assunti nell’a.s. 015/016 da fase zero e fase A del piano assunzionale 015/016 nonché da fasi b e c del piano assunzionale 015/016 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito DOPO le operazioni di cui alle*



fasi precedenti".

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

2. *Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni di mobilità; Violazione dell'art. 28 DPR 487/97*

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa*



*elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. **Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale**".(doc. 6)*

Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza.(doc. 8)

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Appare evidente la lesione dei più elementari diritti di una lavoratore che dopo svariati **anni di insegnamento precario**, si vede costretta a lavorare così ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma, a circa 1500 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, dovendovi tornare a breve, lasciando nuovamente i propri figli con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività educativa e lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali di potersi prendere



cura dei propri figli minori e, non da ultimo, economico-finanziarie e di salute della di lei madre beneficiaria della legge 104/1992(doc.7).

Dopo anni di sacrifici e di “precariato” l’istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una sede nella propria città di residenza, aveva finalmente visto realizzarsi le proprie aspettative, di madre, di svolgere l’attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.

Ciò premesso e considerato il ricorrente come sopra domiciliato rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia accogliere , le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo la immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell’ambito territoriale di Catania e di quelli inseriti in domanda del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dalla ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l’ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei superiori provvedimenti e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola secondaria I grado pubblicato il 29.7.2016



con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente previa disapplicazione della mail del 29.7.016 ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento anche in sovrannumero del ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A007" e seguenti nella Provincia di Catania **ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda anche in sovrannumero**, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra.

3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile il contributo ammonta ad € 259,00 (doc. 15).

Messina /Catania 21.5.2017

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,
considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la



platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria sostegno, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Secondaria I grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiprocla>



[mi /2](#) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola secondaria I grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI
- Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Secondaria I grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Catania 21.5.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

